


Associazione Nazionale Città dell'Olio

CARTA DEI FONDAMENTI E STATUTO



WWW.CITTADELL'OLIO.IT

CARTA DEI FONDAMENTI DELLE CITTÀ DELL'OLIO

01. La Città dell'Olio esprime l'origine dell'olio e come tale la qualità.
02. E' il luogo dell'ospitalità con consolidate tradizioni legate alla memoria storica del proprio territorio.
03. Tutela e promuove l'ambiente ed il paesaggio olivicolo.
04. Diffonde la storia e la cultura espresse dall'olivo e dall'olio.
05. Attiva, con la collaborazione dei produttori locali, il riconoscimento della denominazione d'origine per una valorizzazione dell'immagine e dei caratteri dell'olio doc sui mercati del mondo e per garantire il consumatore.
06. Incentiva lo studio, la ricerca e la sperimentazione per una valorizzazione delle varietà locali ed i caratteri degli oli.
07. Elabora, insieme con le altre città doc e le istituzioni aderenti, norme capaci di tutelare e valorizzare le aree ad alta vocazione olivicola e gli ambienti storici dell'olio.
08. Programma la diffusione dell'olivo e la produzione dell'olio in stretto rapporto alle dinamiche del mercato.
09. Promuove seminari, incontri e dibattiti sui risultati relativi alla ricerca ed alla sperimentazione in campo olivicolo, con particolare attenzione alla qualità ed al suo stretto rapporto con la buona salute.
10. Partecipa alle iniziative per una informazione ed educazione del consumatore ad una corretta alimentazione.

STATUTO ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DELL'OLIO

TITOLO I - Denominazione, durata, scopi sociali, marchio.

ART. 1 COSTITUZIONE SEDE E DURATA

È costituita l'Associazione italiana dei Paesi e Città dell'olivo e dell'olio extra vergine di oliva denominata "Città dell'Olio" e di seguito nominata Associazione. L'Associazione è dotata di personalità giuridica ed iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche della Prefettura di Siena al n. 313.

L'Associazione ha la propria sede legale in Monteriggioni e la sede amministrativa nella città ove è ubicata la direzione. L'Associazione può disporre di sedi e recapiti decentrati a livello regionale e provinciale e/o articolarsi in strutture a livello regionale.

L'Associazione ha durata illimitata. L'Assemblea dei Soci ne può determinare lo scioglimento.

ART. 2 FINALITÀ ISTITUZIONALI

L'Associazione non ha fini di lucro ed ha i seguenti scopi:

- operare, per la maggior tutela e conoscenza della qualità dell'olio extra vergine di oliva italiano con particolare riferimento alla DOP (denominazione di origine protetta) ed al IGP (indicazione geografica protetta), e delle risorse ambientali, paesaggistiche,

artistiche e storiche dei territori a particolare vocazione olivicola;

- creare le condizioni per l'esposizione permanente degli oli di pregio;

- coordinare e/o organizzare manifestazioni promozionali, tecnico e culturali sugli oli, realizzare opere divulgative, carte turistiche ed ogni altro sussidio didattico volto alla conoscenza dei territori olivicoli italiani;

- stimolare la diffusione della civiltà dell'olio, anche attraverso raccolte museografiche e mostre permanenti della storia dell'olio;

- promuovere la cultura della Dieta Mediterranea, patrimonio culturale e immateriale dell'umanità Unesco nelle sue diverse implicazioni storiche, antropologiche e culturali;

- promuovere manifestazioni collettive per favorire lo scambio di esperienze e la reciproca conoscenza tra produttori e visitatori dei Paesi e Città dell'olio extra vergine di oliva.

L'Associazione può aderire ad Enti ed organizzazioni di carattere internazionale, nazionale, regionale e provinciale in armonia con i propri scopi statutari; può altresì assumere partecipazioni o promuovere la costituzione di istituti, società, associazioni od enti di qualsiasi natura giuridica purché non in contrasto con i propri scopi sociali. L'Associazione designa e nomina propri rappresentanti o delegati in enti, organi o commissioni nei quali la rappresentanza sia richiesta o ammessa. L'Associazione espleta ogni altro compito che dalle leggi o da deliberato dell'Assemblea dei Soci sia ad essa direttamente affidato.

ART. 3 MARCHIO ASSOCIATIVO

L'Associazione adotta un proprio marchio e ne può consentire l'utilizzo ai soci su loro richiesta previo controllo di legittimità dei singoli impieghi.

L'Associazione può autorizzare, previa richiesta scritta e motivata di un socio, l'utilizzo del marchio anche a soggetti diversi alle condizioni e con le modalità previste dal regolamento d'uso del marchio.

L'Associazione si tutela contro gli usi non autorizzati e devianti del proprio marchio.

ART. 4 CARTA DELLA QUALITÀ

L'Associazione nazionale Città dell'Olio adotta una Carta della Qualità che introduce un principio identitario comune tra i Soci, caratterizzato dall'assunzione di impegni e dal promovimento di azioni volte a qualificare il proprio territorio come "Città dell'Olio", anche attraverso l'uso del Marchio di cui art. 3. L'Associazione nazionale Città dell'Olio incentiva l'applicazione della Carta della Qualità.

La disciplina della Carta della Qualità è rimessa a specifico Regolamento.

TITOLO II - Rapporti associativi, sanzioni.

ART. 5 SOCI

Possono aderire all'Associazione in qualità di Soci:

- i Comuni e tutti gli enti pubblici, anche in forma societaria, nonché i Gruppi di Azione Locale ai sensi della normativa europea, siti in territori nei quali si producono oli che documentino adeguata tradizione olivicola connessa a valori di carattere ambientale, storico, culturale e/o rientranti in una Denominazione di Origine;
- gli organismi di diritto pubblico che operino in territori con le caratteristiche sopra descritte, ai sensi dell'art. 3, n. 26 D.Lgs 163/2006 che, anche in forma societaria, siano:
- istituiti per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;
- dotati di personalità giuridica;
- la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici o da altri organismi di diritto pubblico.

ART. 6 - ACQUISIZIONE DELLA QUALIFICA DI SOCIO

Per acquisire la qualifica di Socio occorre trasmettere a mezzo raccomandata o posta elettronica certificata il modulo di adesione reperibile presso la sede dell'Associazione o sul sito internet della stessa, corredato da copia della delibera dell'Organo statutariamente legittimato alla formazione della volontà dell'Ente aspirante Socio.

Sulla domanda di ammissione del socio, sottoscritta anche digitalmente dall'organo competente dell'Ente istante, delibera la Giunta entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della domanda. Sia in caso di accoglimento che in caso di rigetto della stessa, la deliberazione dovrà essere notificata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata all'Ente o al soggetto istante.

Contro la delibera della Giunta che respinge la domanda di ammissione è ammesso, entro trenta giorni dal ricevimento della notifica di cui al paragrafo precedente, ricorso da parte dell'istante al Consiglio Direttivo; quest'ultimo deciderà inappellabilmente entro 60 (sessanta) giorni, dandone comunicazione al ricorrente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata. Gli effetti dell'ammissione decorrono dal giorno successivo a quello in cui il Socio riceve la raccomandata o il messaggio di posta elettronica certificata. L'adesione impegna il Socio a tutti gli effetti di legge e statuari. I Soci sono tenuti a corrispondere all'Associazione entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno i contributi

associativi nella misura e secondo le modalità stabilite dall'Assemblea dei Soci. La misura delle quote, ove non sottoposta a revisione da parte dell'Assemblea, sarà comunque soggetta a rivalutazione annuale in funzione degli indici nazionali dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT.

Unicamente i Soci in regola con i contributi associativi potranno esercitare i diritti negli Organi previsti dallo Statuto, nonché rappresentare l'Associazione. In caso di morosità, l'Associazione, in persona del suo Presidente, previo parere favorevole della Giunta, potrà agire nei confronti dei Soci per il recupero del dovuto.

Ferme rimanendo le limitazioni nell'esercizio dei diritti del Socio inadempiente previste dal precedente comma, il Socio che non abbia provveduto per due anni consecutivi al pagamento dei contributi associativi viene ammesso a sanare la propria morosità entro l'anno immediatamente successivo, corrispondendo altresì la quota prevista per l'anno in corso. Ove l'inadempimento, seppure parziale, dovesse permanere anche per il terzo anno, la Giunta delibererà la perdita della qualità di Socio.

L'adesione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo che il Socio presenti le proprie dimissioni almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno sociale.

Le dimissioni del socio dovranno pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata corredate da copia della delibera dell'Organo statutariamente legittimato alla formazione della volontà dell'Ente recedente. Le dimissioni avranno effetto alla fine dell'anno sociale in corso al momento della formalizzazione di esse, qualora ciò avvenga almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno sociale stesso; ovvero, alla fine dell'anno sociale successivo, qualora le dimissioni vengano formalizzate nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno. Il Presidente sarà autorizzato a comunicare le dimissioni del Socio a qualsiasi organismo in cui questi sia stato eletto o designato in quanto Socio dell'Associazione e/o su segnalazione di quest'ultima. Ai Soci è fatto divieto di appartenere ad altri organismi aventi finalità identiche o incompatibili con quelle perseguite dall'Associazione, salvo deroga espressamente deliberata dalla Giunta.

Non è ammesso il trasferimento né della qualifica di Socio, né della quota contributiva.

ART. 7 PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

La qualità di Socio si perde:

- a) per lo scioglimento dell'Associazione deliberato dall'Assemblea;
- b) per dimissioni, secondo i modi e nei termini di cui al precedente articolo 6, comma 6. Le dimissioni non esonerano il Socio dagli adempimenti finanziari assunti nei modi e nei termini previsti dal precedente articolo 6;
- c) per esclusione, deliberata dalla Giunta, in seguito a gravi contrasti con gli indirizzi dettati dai competenti Organi dell'Associazione o per violazione delle norme del presente Statuto;
- d) per decadenza deliberata dalla Giunta in conseguenza della perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- e) per esclusione, deliberata dalla Giunta, per mancato pagamento dei contributi sociali per due anni consecutivi, ove nell'anno successivo non sia intervenuto l'integrale adempimento.

I provvedimenti di cui alle lettere c), d), ed e) del primo comma dovranno essere comunicati agli interessati entro 30 giorni dalla delibera adottata dalla Giunta; il Socio decaduto o escluso, ha facoltà di interporre ricorso avverso il provvedimento al Collegio dei Probiviri di cui all'articolo 27, entro 20 (venti) giorni dalla comunicazione.

La perdita della qualifica di Socio comporta la rinuncia ad ogni diritto sul patrimonio sociale, nonché la decadenza dalle cariche sociali, cui il socio escluso apparteneva o in cui sia stato nominato su segnalazione o designazione dell'Associazione.

ART. 8 - SANZIONI

Le sanzioni applicabili dalla Giunta per i casi di violazione statutaria, sono nell'ordine:

- a) la deplorazione scritta;
- b) la sospensione;
- c) l'esclusione.

La sanzione di cui alla lettera b) impedisce la partecipazione all'attività degli Organi statuari.

TITOLO III - Coordinamento territoriale.

ART. 9

COORDINAMENTO REGIONALE

Ai fini dell'attuazione degli scopi di cui all'articolo 2, il Consiglio Direttivo dell'Associazione può, nel rispetto dei criteri di economicità, di efficienza organizzativa e di rappresentatività, istituire dei "Coordinamenti regionali" nelle Regioni ove esistano almeno 10 (dieci) Soci, determinandone altresì funzioni e competenze.

In deroga a quanto previsto nel precedente comma, il Consiglio, su proposta della Giunta, potrà istituire Coordinamenti regionali in Regioni in cui vi sia un numero di Soci inferiore a 10 (dieci), ove la conformazione geografica ed agronomica del territorio riduca la presenza di distretti olivicoli.

I Coordinamenti regionali rappresentano sul territorio di loro competenza l'Associazione nazionale Città dell'Olio e acquisiscono la funzione di coordinamento tra l'Associazione e i singoli Soci. Essi rappresentano e tutelano gli interessi dei Soci del territorio di loro competenza.

Le modalità di funzionamento dei Coordinamenti regionali sono disciplinate con apposito Regolamento.

ART. 10

RAPPORTI CON L'ASSOCIAZIONE

I Coordinamenti Regionali, nell'espletamento delle loro attività sul territorio di competenza e nei rapporti con Enti, Organismi ed Autorità locali, sono tenuti in ogni caso ad informare preventivamente il Presidente dell'Associazione ed a concordare con esso le direttive da seguire.

Qualora il Consiglio Direttivo dell'Associazione accerti, nei confronti di Coordinamenti regionali, gravi inosservanze delle norme statutarie, inefficienze o stati ricorrenti di inattività, potrà assumerne direttamente la conduzione e, qualora lo reputi necessario, potrà nominare un delegato di cui determinerà di volta in volta i poteri.

TITOLO IV - Organi e strutture dell'Associazione.

ART. 11

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- la Giunta;
- il Presidente;
- il Revisore Unico;
- il Collegio dei Proibiviri;
- il Direttore.

ART. 12 - ASSEMBLEA: COMPOSIZIONE E VOTI

L'Assemblea dell'Associazione è composta da tutti i Soci.

Legittimato a partecipare all'Assemblea è la persona fisica che abbia la legale rappresentanza del Socio, oppure persona allo scopo delegata per iscritto, che deve comunque rivestire, nell'organizzazione interna del Socio, la carica di Consigliere, o di membro di Giunta.

Ogni Socio ha diritto ad un voto.

Ogni Socio può farsi rappresentare da altro Socio appartenente allo stesso territorio regionale del delegato, mediante delega scritta che verrà conservata agli atti sociali.

Ciascun Socio non può rappresentare più di tre Soci.

ART. 13 ASSEMBLEA: PRESIDENTE, SEGRETARIO E SCRUTATORI

L'Assemblea nomina, tra i propri membri, il Presidente, tre o cinque Scrutatori ed il Segretario. Quest'ultimo potrà essere individuato anche tra persone estranee ai componenti dell'Assemblea.

Nel caso in cui i due terzi degli aventi diritto al voto ne facciano richiesta almeno cinque giorni prima della seduta o, comunque, quando l'Assemblea venga convocata per deliberare su modifiche dello Statuto o sullo scioglimento dell'Associazione, il segretario dovrà essere un Notaio.

L'attività elettorale sarà disciplinata da apposito Regolamento.

ART. 14 ASSEMBLEA: CONVOCAZIONE

Le riunioni dell'Assemblea, ordinaria e straordinaria, vengono convocate dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante lettera raccomandata o comunicazione di posta elettronica certificata, da spedire al Socio almeno 30 (trenta) giorni prima del giorno fissato per l'adunanza.

In seduta ordinaria l'Assemblea è convocata due volte l'anno.

L'avviso di convocazione deve contenere: l'ordine del giorno, l'indicazione del luogo, del giorno, del mese ed anno e dell'ora dell'adunanza, nonché le indicazioni relative alla seconda convocazione della riunione che deve essere fissata almeno un giorno dopo la prima convocazione.

Se all'ordine del giorno vi è l'approvazione dei bilanci, la convocazione dovrà contenere altresì l'indicazione del luogo, dei giorni e delle ore in cui gli stessi e i documenti a corredo possono essere consultati.

L'Assemblea può essere convocata in seduta straordinaria quando il Presidente dell'Associazione o il Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno o su richiesta scritta di almeno 1/3 (un terzo) dei Soci che, in tal caso, devono presentare uno schema di ordine del giorno.

Nei casi in cui la convocazione sia richiesta dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei Soci, il Presidente deve provvedervi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della richiesta. In mancanza la convocazione verrà effettuata entro i 10 giorni successivi, dal Presidente del Collegio dei Probiviri.

In caso di urgenza, l'Assemblea può essere convocata con lettera raccomandata, fonogramma, telex o posta elettronica certificata con preavviso di almeno

cinque giorni.

L'Assemblea potrà svolgersi anche in videoconferenza, secondo le modalità previste da specifico Regolamento.

ART. 15 - ASSEMBLEA: VALIDITÀ, MAGGIORANZE

Le riunioni dell'Assemblea sono valide in prima convocazione allorché siano presenti, in proprio o per delega, tanti Soci che rappresentino la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione le riunioni dell'Assemblea sono validamente costituite allorché sia presente, in proprio o per delega, almeno 1/6 (un sesto) dei Soci aventi diritto al voto.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti. Nelle votazioni palesi prevale, in caso di parità, la parte che comprende il voto del Presidente; nelle votazioni segrete la deliberazione si intende non approvata.

Per le modifiche statutarie è necessaria la presenza di un numero di Soci che rappresenti almeno i 3/5 (tre quinti) dei Soci aventi diritto al voto.

Per lo scioglimento e liquidazione vale quanto previsto al successivo articolo 36.

Il Presidente dell'Assemblea stabilirà di volta in volta le modalità delle votazioni, se a scrutinio segreto o a scrutinio palese. Tanti Soci che rappresentino almeno i 2/5 (due quinti) degli intervenuti, possono richiedere che si adotti un metodo diverso da quello stabilito dal Presidente; in tal caso l'Assemblea delibererà, a maggioranza dei presenti, circa il sistema di votazione.

Alle elezioni delle cariche sociali si procede con votazione segreta, salva diversa indicazione della maggioranza dei presenti all'Assemblea.

In caso di parità di voti per l'elezione alle cariche sociali, si procede a ballottaggi sino al raggiungimento della maggioranza.

Le delibere delle assemblee possono essere impugnate da chiunque vi abbia interesse davanti al Collegio dei Probiviri nel termine perentorio di giorni trenta dalla data dell'Assemblea.

Il Collegio dei Probiviri deciderà con arbitrato irrituale inappellabile.

ART. 16 ASSEMBLEA: COMPETENZE

L'Assemblea in seduta ordinaria:

- stabilisce gli indirizzi politici dell'Associazione;

- elegge ogni 5 (cinque) anni il Presidente dell'Associazione tra i componenti dell'Assemblea aventi diritto al voto;
- elegge ogni 5 (cinque) anni il Consiglio Direttivo e le altre cariche sociali di nomina assembleare previste dal presente Statuto;
- entro il 30 di giugno di ciascun anno approva il bilancio consuntivo dell'anno precedente e la relazione sull'attività svolta dall'Associazione;
- approva annualmente entro il 30 novembre il bilancio preventivo e la misura dei contributi associativi per l'anno solare successivo, nonché le modalità di corresponsione;
- delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno, nonché sulla eventuale applicazione di contribuzioni straordinarie.

L'Assemblea in seduta straordinaria delibera:

- le modifiche al presente statuto;
- lo scioglimento dell'Associazione;
- la nomina dei liquidatori e le modalità di liquidazione.

ART. 17 - CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPOSIZIONE

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione è composto:

- dal Presidente dell'Associazione;
- da un rappresentante per ogni Regione;
- dai Coordinatori Regionali;

I Consiglieri durano in carica 5 anni e sono eletti dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 16 fra i soggetti persone fisiche rappresentanti gli Enti soci in seno all'Assemblea, e restano in carica anche dopo la cessazione del mandato, fino a che l'Assemblea non abbia provveduto alle nuove nomine.

Gli stessi decadono dalla carica qualora venga meno il rapporto che li lega all'Ente rappresentato e, pertanto, venga meno il requisito necessario di legale rappresentante, ovvero di Consiglieri o membri di Giunta dell'Ente che rappresentano o delegati dal legale rappresentante dell'Ente stesso.

Il Consigliere decaduto sarà sostituito dal legale rappresentante dell'Ente o da persona da questi delegata nell'ambito dei Consiglieri e/o membri di Giunta dell'Ente stesso.

La cessazione della rappresentanza del Socio è individuata nella conclusione dell'eventuale periodo di prorogatio prevista dalla legge o da fonti di diritto di ordine generale.

ART. 18 - CONSIGLIO DIRETTIVO: CONVOCAZIONI E DELIBERAZIONI

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente dell'Associazione, che lo presiede, almeno ogni 4 (quattro) mesi, e, comunque, ogni volta che lo ritenga necessario, nonché tutte le volte in cui ciò sia richiesto per iscritto da almeno 1/3 (un terzo) dei suoi componenti; in tal caso i richiedenti devono presentare uno schema di ordine del giorno.

Nel caso in cui la convocazione sia richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei componenti, il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricezione della richiesta; in mancanza vi provvederà, entro i successivi 10 (dieci) giorni, il Presidente del Collegio dei Probiviri. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora, nonché l'ordine del giorno della riunione e le indicazioni relative alla seconda convocazione della riunione che deve essere fissata almeno un giorno dopo la prima. La convocazione, da inviarsi a mezzo lettera ordinaria o comunicazione di posta elettronica, deve avvenire con preavviso di almeno 8 (otto) giorni.

Nei casi di urgenza la convocazione può avvenire anche a mezzo telegrafo, telex, o posta elettronica con preavviso di almeno 3 (tre) giorni.

Ciascun membro del Consiglio Direttivo ha diritto ad un voto; non sono ammesse deleghe. Nelle votazioni palesi, in caso di parità, prevale la parte che comprende il voto del Presidente; nelle votazioni segrete la deliberazione si intende non approvata.

Le votazioni del Consiglio Direttivo sono di norma palesi, salvo che a richiederle segrete sia 1/3 (un terzo) dei presenti, o che a disporle segrete sia il Presidente.

Le sedute del Consiglio Direttivo sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei membri in carica.

Le delibere sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Su disposizione del Presidente, le decisioni del Consiglio Direttivo possono anche essere adottate, in alternativa al metodo collegiale, mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La consultazione scritta o l'espressione del consenso per iscritto non sono ammessi per le decisioni concernenti i criteri di azione dell'associazione, per la relazione politica e finanziaria, per il bilancio consuntivo e quello preventivo.

In caso di consultazione scritta o di richiesta di consenso per iscritto, deve essere trasmesso a tutti i membri del Consiglio Direttivo un documento riassuntivo della delibera che si intende assumere. Entro i successivi dieci giorni ciascun membro del

Consiglio Direttivo potrà esprimersi con apposita dichiarazione scritta in calce al documento, indicando il proprio voto favorevole o contrario, o la propria volontà di astenersi. L'omessa manifestazione di volontà nel termine indicato equivale a voto contrario.

In caso di consultazione scritta o di espressione del consenso per iscritto deve essere redatto specifico verbale, dal quale deve risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- l'indicazione dei membri consenzienti;
- l'indicazione dei membri contrari o astenuti e, su richiesta degli stessi, l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
- la sottoscrizione di tutti i membri, sia consenzienti che astenuti che contrari, con la precisazione che la mancata sottoscrizione equivale a voto contrario.

Le comunicazioni relative alla consultazione scritta o all'espressione del consenso per iscritto possono avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta verifica della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.

Il Presidente, d'iniziativa o su richiesta motivata di uno o più membri del Consiglio, può autorizzare la partecipazione di uno o più componenti alla seduta tramite videoconferenza, teleconferenza, web conference, o altra modalità telematica, a condizione che: il Presidente possa identificare ed accertare la legittimazione dei partecipanti, anche attraverso l'utilizzo, da parte di quest'ultimi, di dispositivi di firma digitale; regolare lo svolgimento della riunione; constatare e proclamare i risultati delle votazioni; sia consentito ai partecipanti di seguire la discussione e di intervenire alla stessa ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; sia consentita la corretta verbalizzazione.

Il Segretario verbalizzante deve dare atto nel processo verbale, per ciascuna deliberazione, della manifestazione di volontà espressa da coloro che sono presenti in videoconferenza o altra modalità telematica.

La riunione si considera comunque tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario verbalizzante.

ART. 19 - CONSIGLIO DIRETTIVO: FUNZIONI

Il Consiglio direttivo, nel quadro degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea:

- detta i criteri d'azione dell'Associazione;
- nomina tra i propri componenti, su proposta del Presidente, tre Vice Presidenti di cui uno Vicario, che

sostituisca il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, ed uno Tesoriere;

- elegge tra i propri componenti, su proposta del Presidente, i membri di Giunta di cui al comma 1 dell'articolo 22;

- predispone annualmente, entro il 30 maggio, la relazione politica e finanziaria, nonché il bilancio consuntivo ed entro il 31 ottobre il bilancio preventivo;

- stabilisce la misura dei contributi dovuti dai Soci, le modalità e i termini di riscossione;

- approva e modifica i Regolamenti interni;

- delibera su tutti gli atti che comportino acquisto o alienazione di patrimonio e, in genere, su tutti gli atti di straordinaria amministrazione, ed ha la facoltà di chiedere la convocazione dell'Assemblea;

- delibera su relazione del Presidente, la decadenza dalle cariche sociali dei membri degli Organi Statutari per le cause previste nel presente Statuto;

- delibera sulla costituzione, accorpamento o scioglimento dei Coordinamenti Regionali di cui all'articolo 9;

- delibera, su proposta del Presidente, sull'attribuzione della qualifica di Presidente Onorario a persona che abbia contribuito con la propria esperienza ed attività alla crescita dell'Associazione. La delibera di nomina deve riportare il visto formale della unanimità dei Consiglieri. Il Presidente Onorario partecipa di diritto a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo con funzioni consultive ma senza diritto di voto.

ART. 20 CONSIGLIO DIRETTIVO: COMMISSIONI CONSILIARI, COMITATI TECNICI

Per la migliore trattazione dei problemi sottoposti alle decisioni degli Organi Collegiali, il Consiglio Direttivo potrà costituire, tra i propri membri, Commissioni Consiliari o Comitati Tecnici con funzioni consultive, eventualmente integrati da esperti.

La composizione, i compiti e le attività delle Commissioni e dei Comitati di cui al comma precedente, sono di volta in volta definiti e disciplinati da appositi Regolamenti approvati dal Consiglio Direttivo.

ART. 21 GIUNTA: COMPOSIZIONE

La Giunta dell'Associazione è composta da nove a undici membri che durano in carica 5 (cinque) anni.

Ne fanno parte di diritto:

- il Presidente dell'Associazione;
- i tre Vice Presidenti;

Ne fanno parte per elezione da 5 (cinque) a 7 (sette) Consiglieri, eletti al proprio interno dal Consiglio Direttivo.

I membri di Giunta eletti dal Consiglio Direttivo vengono designati singolarmente e personalmente. Essi decadono dalla carica qualora venga meno il rapporto che li lega all'Ente dal quale sono stati designati in seno all'Associazione. In tal caso il Consiglio Direttivo dovrà provvedere alla sostituzione dei membri di Giunta decaduti.

La decadenza non si applica nei confronti del componente di Giunta nel caso in cui dovesse essere riconfermato rappresentante dell'Ente Socio in seno all'Associazione, a seguito del rinnovo degli Organi del proprio Ente di riferimento.

ART. 22 GIUNTA: FUNZIONI

La Giunta:

- adotta, in caso di urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, riferendone alla prima adunanza dello stesso, per la loro ratifica;
- provvede all'amministrazione dell'Associazione, tranne per ciò che dallo Statuto è demandato al Consiglio Direttivo;
- delibera sull'ammissione dei Soci e ne dichiara la decadenza;
- provvede alle designazioni ed alle nomine dei rappresentanti dell'Associazione in consessi, enti, commissioni o società e comunque ove sia richiesta la rappresentanza dell'Associazione;
- fissa la percentuale della quota devoluta ai Coordinamenti Regionali per attività coordinate con la Giunta stessa e comunque compatibili con lo Statuto dell'Associazione, sulla base del montante delle quote associative riscosse dai Soci di competenza di ogni singolo Coordinamento Regionale. La Giunta stabilisce altresì le modalità di rendicontazione delle somme a tal fine devolute;
- conferisce incarichi professionali occasionali deliberando su contratti e fissandone i contenuti e compensi;
- su proposta del Presidente, nomina il Direttore;
- su proposta del Direttore assume o licenzia il personale dipendente.

ART. 23 GIUNTA: CONVOCAZIONE

La Giunta, mediante avviso da inviare con lettera ordinaria, comunicazione di posta elettronica o fax, contenente l'indicazione del luogo, di giorno, mese ed anno e dell'ora, nonché dell'ordine del giorno della riunione, è convocata dal Presidente ogni volta che lo ritenga necessario e comunque almeno una volta ogni 2 (due) mesi, con preavviso di almeno 8 (otto) giorni.

Nei casi di urgenza la convocazione può avvenire anche a mezzo telegrafo, e posta elettronica con un preavviso di almeno 3 (tre) giorni. In ogni caso la presenza alle riunioni di tutti i membri sana eventuali vizi di convocazione.

Le sedute della Giunta sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei membri in carica.

Le delibere sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Non sono ammesse deleghe.

Nelle votazioni palesi, in caso di parità prevale la parte che comprende il voto del Presidente; nelle votazioni segrete, la delibera si intende respinta.

Le votazioni della Giunta sono di norma palesi, salvo che a richiederle segrete sia la maggioranza dei presenti, o che a disporle segrete sia il Presidente.

Il Presidente potrà, a propria discrezione, rimettere le decisioni avvalendosi della consultazione scritta, ovvero del consenso espresso per iscritto, secondo le modalità previste per le riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Presidente, d'iniziativa o su richiesta motivata di uno o più membri della Giunta, può autorizzare la partecipazione di uno o più componenti alla seduta tramite videoconferenza, teleconferenza, web conference, o altra modalità telematica, a condizione che: il Presidente possa identificare ed accertare la legittimazione dei partecipanti, anche attraverso l'utilizzo, da parte di quest'ultimi, di dispositivi di firma digitale; regolare lo svolgimento della riunione; constatare e proclamare i risultati delle votazioni; sia consentito ai partecipanti di seguire la discussione e di intervenire alla stessa ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; sia consentita la corretta verbalizzazione.

Non è consentito il ricorso alla partecipazione tramite videoconferenza, teleconferenza, web conference, o altra modalità telematica nelle votazioni a scrutinio segreto. In tali casi il partecipante in collegamento video sarà considerato assente alla votazione.

Il Segretario verbalizzante deve dare atto nel processo verbale, per ciascuna deliberazione, della manifestazione di volontà espressa da coloro che sono presenti in videoconferenza o altra modalità telematica.

La riunione si considera comunque tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario verbalizzante.

ART. 24 IL PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta l'Associazione ad ogni effetto di legge e statutario; ha poteri di firma che può delegare.

Il Presidente:

- dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e della Giunta, e adotta i provvedimenti necessari per il conseguimento dei fini sociali;
- presiede le riunioni di Consiglio Direttivo e di Giunta;
- ha la facoltà di agire e resistere in giudizio e nomina avvocati e procuratori alle liti;
- può compiere tutti gli atti, non demandati dallo Statuto ad altri Organi, che si rendono necessari nell'interesse dell'Associazione;
- vigila sull'ordinamento dei servizi e sugli atti amministrativi;
- redige la relazione politica da presentare al Consiglio ed all'Assemblea;
- può sostituirsi alla Giunta ed al Consiglio nei casi di urgenza riferendo i provvedimenti assunti alla prima adunanza successiva per la loro ratifica;
- può affidare particolari incarichi operativi a membri di Giunta o comunque a Soci dell'Associazione, definendone gli ambiti e le competenze ed ha la facoltà, in qualsiasi momento, di revocare totalmente o parzialmente o di modificare gli incarichi stessi.

Il Presidente dura in carica per un periodo di cinque anni e il mandato decorre dalla data delle elezioni.

Il Presidente può ricoprire la carica per due mandati pieni consecutivi e non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica.

In caso di vacanza della carica di Presidente, il Vice Presidente Vicario ne assume le funzioni quale Presidente Interinale e convoca, entro sessanta giorni dalla vacanza, l'Assemblea che provvede, con le modalità di cui al presente Statuto, all'elezione del nuovo Presidente. Il nuovo eletto durerà in carica sino alla naturale scadenza del mandato in corso.

Non si procede alla convocazione dell'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente quando la vacanza della carica si verifica nel corso dell'anno antecedente la scadenza del mandato. In tal caso le funzioni del Presidente sono assunte dal Vice Presidente Vicario quale Presidente Interinale sino alla naturale scadenza del mandato in corso.

ART. 25 I VICE PRESIDENTI

Il Presidente viene coadiuvato da tre Vice Presidenti e, in caso di assenza od impedimento, il Vice Presidente Vicario lo sostituisce in tutte le funzioni. I Vice Presidenti durano in carica 5 (cinque) anni.

Essi decadono dalla carica qualora venga meno il rapporto che lo lega all'Ente dal quale sono stati designati in seno all'Associazione. In tal caso Consiglio dovrà provvedere alla sostituzione del Vice Presidente decaduto.

Il Vice Presidente così eletto rimane nell'incarico sino alla naturale scadenza del mandato in corso.

ART. 26 REVISORE UNICO

Il Revisore unico è nominato dall'Assemblea dei Soci tra persone iscritte al Registro dei Revisori contabili. Egli dura in carica cinque anni ed è rieleggibile. Il Revisore unico predisponde e trasmette al Consiglio Direttivo la relazione annuale sulla gestione amministrativa dell'Associazione e relaziona all'Assemblea in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo.

Il Revisore unico ha il compito di controllare trimestralmente la gestione amministrativo/contabile, di esaminare in via preliminare i bilanci, di redigere una relazione di accompagnamento agli stessi.

Il Revisore unico ha facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

ART. 27 COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea tra i Soci in concomitanza delle altre cariche sociali; durano in carica cinque anni e non possono ricoprire l'incarico per più di due mandati consecutivamente. La carica di Probiviro è incompatibile con ogni altra carica dell'Associazione.

In occasione della sua prima riunione il Collegio provvede a nominare nel suo seno il Presidente che dovrà essere scelto tra i membri effettivi.

Il Collegio pronuncia pareri e giudica inappellabilmente, quale amichevole compositore, su tutte le questioni che non siano riservate agli altri organi dell'Associazione, anche in relazione

all'applicazione del presente Statuto e dei regolamenti interni. In particolare, il Collegio dei Probiviri è tenuto ad esprimere un parere, inappellabile e vincolante per i Soci e per l'Associazione, su ogni controversia tra i Soci o tra gli stessi e l'Associazione che ad esso venga deferita dal Presidente dell'Associazione o dalle parti tra cui la controversia è insorta. In questi casi la pronuncia assume il valore di lodo arbitrale irrituale. Il Collegio decide altresì con arbitrato irrituale non appellabile sulle impugnazioni delle delibere assembleari. Sede dell'arbitrato è la sede dell'Associazione "Città dell'Olio".

ART. 28 CLUB AMICI CITTÀ DELL'OLIO

Nel quadro delle attività associative e nell'ambito delle azioni di facilitazione alla partecipazione delle comunità locali alla piattaforma strategica e culturale di Città dell'Olio, l'Associazione promuove e supporta il Club "Amici Città dell'Olio", anche mediante la concessione in uso del logotipo e di ogni altro bene o utilità, e previ accordi da definirsi a mezzo di appositi protocolli di intesa. Il Coordinatore nazionale del Club partecipa ai lavori del Consiglio Direttivo dell'Associazione con funzione consultiva e senza diritto di voto.

ART. 29 CARICHE SOCIALI

Le cariche sociali hanno la durata di 5 (cinque) anni salvo dimissioni o decadenza verificatasi per

l'assenza del titolare da tre sedute consecutive senza giustificato motivo o per gli altri motivi previsti dal presente Statuto; la decadenza è deliberata dal Consiglio Direttivo ai sensi del presente Statuto.

In caso di vacanza della carica relativa a un membro di diritto del Consiglio Direttivo, provvederà alla sostituzione pro-tempore l'Organo statutario cui competeva la nomina.

In caso di vacanza della carica relativa ad un membro della Giunta, provvederà alla sostituzione il Consiglio Direttivo.

Le cariche sociali di norma non sono retribuite.

L'assemblea potrà deliberare eventuali compensi a favore dei soggetti titolari di cariche sociali, in relazione all'attività svolta.

ART. 30 IL DIRETTORE

Il Direttore dell'Associazione viene nominato dalla Giunta su proposta del Presidente.

Il Direttore sovrintende al regolare funzionamento dell'Associazione, dando attuazione alle decisioni assunte dai suoi Organi; è a capo del personale ed è responsabile dell'attività organizzativa, del funzionamento degli uffici e dell'archivio.

Coadiuvando il Presidente e gli Organi collegiali nell'espletamento dei ruoli assegnati; partecipa alle riunioni degli organi stessi assumendo il ruolo di Segretario con funzioni consultive, e coordina i lavori delle Commissioni e dei Comitati costituiti dagli Organi statutari.

— TITOLO V - Patrimonio sociale, amministrazione, bilanci.

ART. 31 PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio sociale è formato:
- dai beni e valori acquisiti dall'Associazione o da essa venuti in proprietà a qualsiasi legittimo titolo;
- dalle somme acquisite al patrimonio a qualsiasi titolo fino a che non siano erogate.

I proventi dell'Associazione sono formati da:

- contributi ordinari;

- contributi straordinari;
- contributi integrativi;
- oblazioni volontarie;
- proventi vari, nonché ogni altra entrata deliberata dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione non può in nessun caso procedere alla distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione medesima, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ART. 32 ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno

ultimo deve essere redatto in corrispondenza delle voci del preventivo. Le scritture contabili devono permettere di verificare sempre la corrispondenza tra preventivo e consuntivo.

ART. 33 BILANCIO PREVENTIVO

Il bilancio preventivo deve indicare in entrata i contributi dovuti dai Soci e le altre eventuali forme di finanziamento. In uscita deve indicare gli impegni competenti all'esercizio, divisi per voci.

ART. 34 BILANCIO CONSUNTIVO

Il bilancio consuntivo si compone del bilancio patrimoniale e del rendiconto economico. Questo

ART. 35 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea in seduta straordinaria con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati. La stessa Assemblea, con le medesime maggioranze, provvederà alla nomina dei liquidatori, determinandone i poteri e dettando le modalità di liquidazione.

L'eventuale patrimonio residuo, a seguito della liquidazione, dovrà essere devoluto ad altra Associazione con analoga finalità ovvero ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della Legge n. 662/1996, è fatta salva qualsiasi altra destinazione imposta dalla legge.

Approvato in sede di Assemblea straordinaria
Monteriggioni (SI) 02 luglio 2021



ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTÀ DELL'OLIO

Segreteria Nazionale

Villa Parigini Strada di Basciano, 22 53035 Monteriggioni (SI) | **TEL** +39 0577 329109 | **FAX** +39 0577 326042
E-MAIL info@cittadellolio.it | **PEC** cittadellolio@pec.it

WWW.CITTADELLOLIO.IT